

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 16 ottobre 2014

Il COA, visto l'art. 6 del Decreto del Ministero della Giustizia n.139/2014 che ha introdotto l'art. 14-bis al DM n. 180/2010 («1. Il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali. 2. Non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato le professioni negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione di incarico la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile. 3. Chi ha svolto l'incarico di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali».)

considerato:

- a) che la incompatibilità di cui al c.1 art. cit. non attiene all'attività di mediatore bensì all'esercizio dell'attività professionale degli iscritti;
- b) che le incompatibilità del mediatore avvocato sono già disciplinate dal codice deontologico forense (art. 55 bis);
- c) che la detta incompatibilità non può avere carattere generale ed indiscriminato con riferimento all'Organismo di Mediazione, ma deve essere valutata solo in relazione ai rapporti tra mediatore e avvocato che assiste la parte in mediazione;
- d) che, peraltro, la legge 247/12 ed il codice deontologico forense prevedono ampie garanzie di imparzialità e correttezza del mediatore con conseguenti pesanti sanzioni che non trovano pari in nessun altro codice deontologico professionale;

delibera

di interpretare la norma in premessa nel senso che sia applicabile solo allorquando gli avvocati ed il mediatore designato si trovino nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 55 bis c.d.f.

...OMISSIS...

**IL CONS. SEGRETARIO**  
F.to Avv. Federico Squartecchia

**IL PRESIDENTE**  
F.to Avv. Donato Di Campi